Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

#### **CONTRATTO DI APPALTO**

(art. 18, comma 1, secondo cpv del D.Lgs. n. 36/2023)

AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO NAUTICO TORPEDINIERE PER TARANTO 2026 – XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO - CIG: B26E8406F9 - CUP: F54H22001050005.

Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, "Codice dei Contratti").

#### TRA

l'Ing. Alessandro ZITO, in qualità di Responsabile del Procedimento della Fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice dei Contratti, della Struttura del Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 con sede in Taranto al viale Virgilio n. 152, Codice fiscale e Partita IVA 90280330730, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "Stazione Appaltante");

Ε

il **Dott. Marco SOSTARO**, in qualità di Consigliere Delegato (Legale Rappresentante) della società **Bureau Veritas Italia S.p.a.**, con sede in Milano al viale Monza n. 347, Codice fiscale e Partita IVA 11498640157 (**di seguito** "Appaltatore");

(di seguito, congiuntamente "le Parti");

## PREMESSO CHE

- a) la procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di verifica, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 36/2023, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto Esecutivo per la realizzazione del CENTRO NAUTICO TORPEDINIERE PER TARANTO 2026 XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO è stata indetta dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia (di seguito, "Invitalia"), la quale ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, opera in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione dell'appalto per conto della Stazione Appaltante secondo quanto stabilito nella Convenzione;
- b) il presente Appalto trova copertura nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 9, co. 5-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ha autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo programmazione 2021 2027;
- c) ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, con decreto a contrarre n. 33 del 09 luglio 2024 ha individuato, l'Ing. Alessandro ZITO, quale Responsabile unico del progetto (di seguito, "RUP") del presente Contratto d'appalto;
- d) con decreto a contrarre n. 33 del 09 luglio 2024 si è stabilito di procedere all'affidamento dell'Appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 32 co. 2, lettera c) della direttiva 2014/24/UE (di seguito, "Direttiva") per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva afferente all'intervento di "Realizzazione del Centro Nautico Torpediniere per Taranto 2026 XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO" da aggiudicarsi con il criterio del minore prezzo;
- e) con provvedimento del 02 agosto 2024 Invitalia ha provveduto a disporre l'aggiudicazione in favore

dell'Appaltatore;

- f) Invitalia ha provveduto altresì a comunicare in data 02 agosto 2024 a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara;
- g) l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, ha costituito la garanzia definitiva, n. 00379/34/50054135 del 21 ottobre 2024, emessa dalla HELVETIA, secondo quanto previsto nell'articolo 25 del Capitolato d'Oneri e nel successivo articolo 10, conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni";
- h) l'Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale relativa all'appalto, giusta polizza n. BL09000067, emessa dalla AXA XL Insurance Company SE;
- i) in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara e nei documenti ivi allegati, compreso il presente contratto, posti a base di gara;
- j) che in data 26 settembre 2024, Invitalia ha comunicato la conclusione, con esito positivo, delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D.Lgs. 36/2023 in capo all' operatore economico aggiudicatario;
- k) con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire a **BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a.**, l'appalto avente ad oggetto i *SERVIZI DI VERIFICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO NAUTICO TORPEDINIERE PER TARANTO 2026 XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO.*

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

#### Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le premesse del presente Contratto e la documentazione qui di seguito elencata:

- a) la Lettera di invito corredata dei relativi allegati;
- b) il Capitolato d'Oneri e relativi allegati, come definito nel successivo articolo del presente contratto;
- c) il DGUE dell'Appaltatore, come integrato dalla domanda di partecipazione;
- d) l'Offerta economica;
- e) le garanzie e le polizze assicurative, richiamate nelle superiori premesse;

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti sopraindicati vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

## Articolo 2 - (Definizioni)

Nell'ambito del presente Contratto si intendono assunte le definizioni di cui all'articolo 1.2 del Capitolato d'Oneri, cui si rinvia.

#### Articolo 3 - (Oggetto e finalità dell'appalto)

L'oggetto del presente Contratto consiste nell'affidamento dei SERVIZI DI VERIFICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO NAUTICO TORPEDINIERE PER TARANTO 2026 – XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO.

Le prestazioni consistono nello svolgimento dei servizi di cui al Capitolato d'Oneri, per come meglio di seguito indicati:

- a) Servizio di verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'articolo 42 e dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti.
- b) Servizio di verifica del Progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 42 e dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti.

Le attività affidate dovranno essere svolte secondo le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nel Capitolato d'Oneri e nella Lettera di Invito.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella documentazione di gara.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalla disciplina di gara.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, anche ove non espressamente indicata, funzionale alla perfetta realizzazione dell'appalto, in conformità al Capitolato d'Oneri posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al DEC per i relativi provvedimenti.

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli *standard* tecnici nazionali ed internazionali.

#### Articolo 4 - (Termini e durata del contratto)

Il Contratto sarà efficace tra le Parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, salvi i casi di risoluzione o recesso disciplinati dal Capitolato d'Oneri e dal presente Contratto.

I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sono quelli indicati all'articolo 11 del Capitolato d'Oneri.

La durata complessiva è da intendersi al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore, disposte dal RUP o, ove nominato, dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione ovvero autorizzazione.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra determinerà l'applicazione delle penali previste dall'articolo 14 del Capitolato d'Oneri.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare l'appalto nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi specificati all'articolo 12 del Capitolato d'Oneri.

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste all'articolo 13 del Capitolato d'Oneri.

#### Articolo 5 - (Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali)

L'Appaltatore svolgerà le prestazioni oggetto del presente Contratto presso le proprie sedi aziendali, con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa.

## Articolo 6 - (Referenti responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio – Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali - Collaboratori)

La persona fisica incaricata dall'Appaltatore del ruolo di responsabile tecnico del progetto (di seguito, "Responsabile") è l'Ing. Remo GODINO.

Il compito del referente, che avrà il compito di coordinare le attività correlate all'oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le Parti, è affidato all'Ing. Martino Romanelli.

L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio legale, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, al seguente indirizzo PEC: gare.bvitalia@legalmail.it

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e dell'intervento che ne costituisce oggetto.

L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto. La Stazione Appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

## Articolo 7 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto di Appalto è di €.49.745,60 (euro quarantanovemilasettecentoquarantacinque/60), oltre IVA e oneri di legge, ed è stato determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di Offerta, pari al 75,12000%.

Tutte le attività previste dal presente Contratto saranno contabilizzate a corpo.

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di gara allegata al presente Contratto.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Capitolato d'Oneri.

In considerazione della natura delle prestazioni oggetto del presente contratto, non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'articolo 22 del Capitolato d'Oneri.

Ai sensi dell'articolo 33, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, il contratto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra determinato comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli, per come espressamente identificati nel Disciplinare di gara, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente contratto e include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli.

Rimangono, altresì, a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010: BNL - Agenzia 4314 Milano - Viale Monza, 62 - 20127 Milano – IBAN: IT90Z0100501614000000000348.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto:

- Lisa Zamuner, nata a San Donà di Piave (VE) il 17/11/1977, residente nel comune di Milano, codice fiscale ZMNLSI77S57H823X, Finance Manager Italy;
- Davide Colombo, nato a Milano (MI) il 10/03/1979, residente nel comune di Buccinasco (MI), codice fiscale CLMDVD79C10F205C, CIF HR Manager Italy;
- Simona Ruggiero, nata Bollate (MI) il 14/02/1966, residente nel comune di Baranzate (MI), codice fiscale RGGSMN66B54A940J, HR Payroll Coordinator;
- Cristina Pasqualotto, nata a Monza (MB) il 14/06/1970, residente nel comune di Sesto San Giovanni (MI), codice fiscale PSQCST70H54F704J, Chief Accountant;
- Pasquale Greco nato a Cisternino (Br) il 28.06.82, residente nel comune di Sesto San Giovanni (Mi), codice fiscale GRCPQL82H28C741V, HR Business partner CIF Italy.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo *split payment*, di cui alla Legge n. 190/2014. I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti all'articolo 19 del Capitolato d'Oneri.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto *ex* articolo 1456 Codice civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 *bis*, della Legge n. 136/2010.

#### Articolo 8 - (Modifiche soggettive dell'Appaltatore)

Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 27 del Capitolato d'Oneri, cui si rinvia espressamente.

#### Articolo 9 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni dell'articolo 6 del Capitolato d'Oneri.

#### Articolo 10 - (Garanzie ed Assicurazione)

A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, conforme allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", costituita mediante polizza fideiussoria n. 00379/34/50066834 del 21 ottobre 2024, emessa dalla HELVETIA − sede di Milano, per un importo pari a €.32.653,49 (euro trentaduemilaseicentocinquantatre/49). L'Appaltatore ha, altresì, prodotto la polizza di responsabilità civile professionale conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema Tipo di Polizza 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II - Schemi tipo" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", costituita mediante polizza n. BL09000067 in data 04 luglio 2024 rilasciata dalla società AXA - XL Insurance Company SE − Agenzia di Milano, per un importo pari a €.5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) con durata fino al 30 giugno 2025 in conformità a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri.

Si rinvia agli articoli 25 e 26 del Capitolato d'Oneri per la disciplina di operatività, termini e condizioni della garanzia e della/le polizza/e assicurativa/e di cui ai precedenti periodi.

## Articolo 11 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché nel Capitolato d'Oneri.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del Contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l'applicazione delle penali previste nel Capitolato d'Oneri.

I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.

La verifica di conformità finale delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o, ove nominato, dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini indicati nel Capitolato d'Oneri.

#### Articolo 12 - (Penali)

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, la Stazione Appaltante applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte all'articolo 14 del Capitolato d'Oneri.

In ogni caso, si rinvia al Capitolato d'Oneri per la disciplina dei termini e delle condizioni di operatività delle penali.

#### Articolo 13 - (Esecuzione in danno)

È facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l'Appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice civile che ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Ai sensi dell'articolo 117, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

#### Articolo 14 - (Certificato di verifica di conformità)

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato con le modalità e nei termini stabiliti dagli articoli 35, 36, 37 e 38 del Capitolato d'Oneri.

#### Articolo 15 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa)

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e la relativa disciplina sono previste dagli articoli 7, 16 e 32 del Capitolato d'Oneri.

Il Contratto è altresì risolto di diritto al verificarsi delle condizioni richiamate nel presente atto e previste nel Capitolato d'Oneri quali clausole di risoluzione espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la medesima di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per l'espletamento della nuova procedura di gara.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 122 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali, derivanti dall'applicazione singola o ripetuta delle clausole previste nel Capitolato d'Oneri superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

## Articolo 16 - (Recesso)

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in ogni momento alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 33 del Capitolato d'Oneri.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante con comunicazione formale da trasmettersi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio eletto dall'Appaltatore ovvero mediante email PEC all'indirizzo indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta, da effettuarsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorsi i quali, la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità dei servizi.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

#### Articolo 17 - (Cessione del contratto – Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall'articolo 23 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 18 - (Modifiche assetti proprietari)

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

#### Articolo 19 - (Incompatibilità)

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Stazione Appaltante e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

#### Articolo 20 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Si applica quanto disposto dall'articolo 39 del Capitolato d'Oneri.

#### Articolo 21 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati prodotti dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Appalto, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sugli elaborati e qualsiasi altro materiale predisposto dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo degli stessi.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante copia di tutta la documentazione predisposta dall'Appaltatore medesimo ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di copyright, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, la Stazione Appaltante potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti elaborati.

L'Appaltatore deve, altresì, provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della Stazione Appaltante, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei paragrafi che precedono all'interno dei contratti sottoscritti con sub-contraenti o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali sub-contraenti ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento delle prestazioni.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il software e il know-how che siano di proprietà della Stazione Appaltante o che siano stati alla medesima concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente contratto e/o sviluppati o acquisiti dalla Stazione Appaltante successivamente in relazione alle prestazioni rimarranno di proprietà della medesima Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante garantisce all'Appaltatore il diritto di utilizzare a titolo gratuito, per la durata del presente contratto, i diritti di proprietà intellettuale della medesima che siano necessari per lo svolgimento delle prestazioni, ed esclusivamente a tale fine. La Stazione Appaltante potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, anche solo parzialmente detti materiali. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo perpetuo, illimitato ed

irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente Contratto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate eccezioni di sorta

L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Stazione Appaltante e/o di spendere lo stesso nome della medesima Stazione Appaltante presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

#### Articolo 22 - (Spese, imposte e tasse)

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali e tutte le imposte di bollo e di registro della copia del contratto e dei documenti contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle prestazioni;
- d) le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento del presente Contratto.

Si applicano le relative disposizioni del Capitolato d'Oneri.

#### Articolo 23 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della *Privacy*, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. La Stazione Appaltante, relativamente alle attività che deriveranno dal presente Contratto, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento e resa disponibile sul seguente link https://www.commissariogiochimediterraneo.it/privacy-policy/ nell'apposito menù dedicato alla privacy.

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

#### Articolo 24 - (Controversie e foro competente)

Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica ai servizi oggetto di Appalto, per quanto compatibile, la disciplina dell'articolo 210 del Codice dei Contratti, nonché quanto disposto dall'articolo 30 Capitolato d'Oneri.

Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti

dall'esecuzione del presente Contratto è devoluta al Tribunale ordinario presso il Foro competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..

È esclusa la competenza arbitrale.

Si applica quanto disposto dall'articolo 30 del Capitolato d'Oneri.

#### Articolo 25 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del CAD e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

#### LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

## L'Appaltatore BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a.

La Stazione Appaltante II R.U.P.

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 Codice civile, tutte le clausole di seguito precisate, che si confermano e accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Articolo 4 - (Termini e durata del contratto);

Articolo 7 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione);

Articolo 8 - (Modifiche soggettive dell'Appaltatore);

Articolo 9 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore);

Articolo 12 - (Penali);

Articolo 13 - (Esecuzione in danno);

Articolo 15 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa);

Articolo 16 - (Recesso);

Articolo 17 - (Cessione del contratto – Cessione dei crediti);

Articolo 20 - (Tracciabilità dei flussi finanziari);

Articolo 21 - (Obblighi di riservatezza e proprietà dei documenti);

Articolo 22 – (Spese, imposte e tasse);

Articolo 24 - (Controversie e foro competente).



## QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075

EVEL TO THE TOTAL VIOLEN	VIII.23.23						
ESTREMI DEL VERS	AMENIO						
PROTOCOLLO TELEM	MATICO	в0200	802573231024	3668438	Saldo delega		4000
		glomo			3888 00000		
DATA DEL VERSAME	NTO	2 3 1	0 2 0 2 4		<b>ABI</b> 02008	ď	02573
							^.
CONTRIBUENTE							
						2 100	
CODICE FISCALE	1 1 4	986	4 0 1 5 7	7 0 0			- 14 - 14
			ione o ragione sociale				
DATI ANAGRAFICI	BUREA	U VERI	TAS ITALIA SP			A	
CODICE FISCALE del genitore, tutore o curator	coobbligato,	erede, o	0 2 8 0 3 3	0 7 3 0	10 10 10 10 10	*****	dice identificative 4 0
genilore, luiore o curdior	re railmenian		0 2 0 0 3 3	0 7 3 0	***		1 0
NAMES OF TAXABLE PARTY.							
DETTAGLIO DEI TRI	CODICE ATTO	,		IDENTIFICATIV	O OPERAZIONE TRIBU	BLOCAU	
South Street	CODICE	on the first	1.1.1.1.1.1	45		, , , , , , ,	1 1 1 1 1
		ad. a.					
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo	d) distinado	Importo a debito	Importo a credito
ERARIO ED ALTRI	R	1573	B26E8406F9		2024	40,00	0
1							
			J. 34.	7			
				39			
-							
		,					
				_			
			1,0		1		
	100		9				
		20					
- 7				_			
		1					
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4							
2000-							
Total name							
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1							



POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs n. 50/2016

Rilasciata da

**SCHEMA TIPO 1.2** GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA **SCHEDA TECNICA 1.2** (Lavori, Servizi, e Forniture) - (art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193/2022.

Garanzia riaejussoria n.					
00379/34/5006683		Agenzia MILANO 18 - 00379 VIA SIDOLI, 1, - MILANO (MI)			
Garante					
Helvetia Compagnia Svizzer 21 - 20139 Milano, C.F. e P. R.E.A.n. 370476, Iscr. Albo impro G.U. n. 298 del 23/12/1997 co in regola con il disposto della lego PEC: helvetia@actaliscertymo	I. 01462690155 ese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. All me previsto dall'art. 9 del D.L.vo ge 10 Giugno 1982 n. 348 e ss	bo Gruppi Ass. n. d'ord. 03 o 17/03/95 n. 174, ad ese	1, autorizz	- . ISVAP N. 757 pubbli	icato sulla
Contraente (Obbligato p	rincipale)	C.F./P.IVA		PEC	
BUREAU VERITAS ITALI	A S.P.A.	11498640157	BVITA	LIA@LEGALMAIL	. IT
Sede	Via/Pi	iazza n° civico		Cap.	Prov.
MILANO	VIALE MONZA 347			20126	MI
Stazione Appaltante (Be	neficiario)	C.F./P.IVA		PEC	
COMMISSARIO STRAORDI REALIZZAZIONE DEGLI NECESSARI ALLO SVOLO GIOCHI DEL MED	INTERVENTI	90280330730		SSARIO.GIOCHIN 26@PEC.GOVERNO	
Sede	Via/Pi	iazza n° civico		Cap.	Prov.
TARANTO	VIALE VIRGILIO 152	2		74121	TA
Descrizione opera/serviz	rio/fornitura e luogo di	esecuzione			
VEDI APPENDICE ALLEG	SATA				
Costo aggiudicazione (€)	Ribasso d'asta: %	Somma garanti	, ,	Costo dell'opera:	%
Data ininia annuari - fisis		32.653,49		49.746,0	00
Data inizio garanzia fide		Data cessazione	-		
Vedi Art. 2 Schema	1.2	Vedi Art. 2 S	cnema 1	Z	

Emessa a MILANO, il 21/10/2024

Garanzia Fidejussoria n.

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata. Emessa in Milano, in 5 copie ad un solo effetto, il

La presente polizza è conforme alla polizza originata e conservata in via informatica e sottoscritta con firma digitale da un procuratore della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia munito dei poteri in forza della procura del 12/11/2013 del notaio Patrizia Leccardi (repertorio e raccolta dell'atto indicati, contestualmente al nome del Procuratore, in calce alla firma autografa apposta sul presente contratto). La polizza è stata emessa e sottoscritta in forma digitale nel rispetto delle regole per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, cos come disposto in particolare nel complesso normativo denominato Codice dell'Amministrazione Digitale disciplinato con D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e suc. mod., integrato e modificato con D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010.

CONTRAENTE

Helvetia Compagnia Syizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

GARANTE

**CHIESA ALESSIO** 

Mod. H298 - Ed. 01/2019



## Garanzia Fidejussoria n. 00379/34/50066834

SCHEMA TIPO 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA
(D.M. 193 / 2022)	(Lavori, Servizi e Forniture)

#### CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

#### Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di :

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
  - I) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
  - II) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
  - III) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodichè perderà automaticamente efficacia.

#### Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art.1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione Appaltante.

## Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fidejussione è calcolata in conformitàa quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93,comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103,comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

#### Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di **quindici giorni** dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all' art. 1944 cod.civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

#### Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Mod. H298 - Ed. 01/2019 Pagina 2 di 3



## Garanzia Fidejussoria n. 00379/34/50066834

#### Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

#### Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

#### Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato gi GARIANTEart. 25 cod. proc.civ..

#### Art. 9 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Helvetia Compo	agnia/Sylzzera d'A	ssicurazioni SA
Rappresentanz	Generale e Direz	ione per l'Italio
./	CHIESA ALESSIO	/

co	NTRAE	NTE		

#### LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

La presente polizza ha durata dal 08/08/2024 al 08/08/2025 salvo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

32.653,49 Importo garanzia €

Liquidazione del premio €	Autentica €	Imponibile €	Imposte €	Totale €
Premio iniziale fino al 08/08/2025	= = =	290,66	36,34	327,00
Eventuale proroga ANNUALE dal 08/08/2025	= = =	290,66	36,34	327,00

Il pagamento dell'importo di € 327,00	L'Intermediario					
dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato a mani del sottoscritto,						
oggi in						

#### Istruzioni per l'accesso ai dati

E' possibile riscontrare i dati di polizza al seguente indirizzo: https://firmadigitale.helvetia.it/VerificaPolizza inserendo il Codice Univoco di Controllo 4486623170935529

Mod. H298 - Ed. 01/2019 Pagina 3 di 3



#### Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano Tel 02. 5351.1 - Fax 02 5351.334 www.helvetia.it PEC:helvetia@actaliscertymail.it Anno di fondazione 1861

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 01462690155- R.E.A n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002

Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

Imp. Autor. dil'eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/97 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/97



	Agenzia	Cod.	Ramo	N.Polizza	All.
Allegato	MILANO 18 - 00379	00379	34	50066834	1
Contraente	BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.			1149864	0157
				Codice Fiscale/Partita I	VA
	Cognome e Nome o Ragione Sociale				
Beneficiario	COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA			9028033	
	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI N	ECESSARI		Codice Fiscale/Partita I	VA
	CATION OF POPIE Sociale				

## **CAUSALE GARANZIA**

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AVENTI AD OGGETTO PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE EX ARTICOLO 32, PAR. 2, LETT. C) DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA "REALIZZAZIONE DEL CENTRO NAUTICO TORPEDINIERE PER TARANTO 2026 - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO" DENOMINAZIONE INTERVENTO: INTERVENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 CUP DELL'INTERVENTO: F54H22001050005 - CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: B26E8406F9

## \*\*\* FERMO ED INVARIATO IL RESTO \*\*\*

Helvetia Compagnia Sylzzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

CHIESA ALESSIO

Mod. H355 - Ed. 11/2013

La presente polizza è conforme alla polizza originata e conservata in via informatica e sottoscritta con firma digitale da un procuratore della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia munito dei poteri in forza della procura del 12/11/2013 del notaio Patrizia Leccardi (repertorio e raccolta dell'atto indicati, contestualmente al nome del Procuratore, in calce alla firma autografa apposta sul presente contratto). La polizza è stata emessa e sottoscritta in forma digitale nel rispetto delle regole per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, cos come disposto in particolare nel complesso normativo denominato Codice dell'Amministrazione Digitale disciplinato con D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e suc. mod., integrato e modificato con D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010.



#### Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano - Italia Tel. 02 / 5351.1 (20 linee) - Fax 02 / 5351409 www.helvetia.it

PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Imprese di Ass.n.ord.031 Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. del M.Ind., Comm. ed Artig del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv

ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U . n. 298 del 23/12/1997



Cod. N.Polizza All. Agenzia Ramo **Allegato** MILANO 18 -00379 00379 34 50066834 2 Contraente 11498640157 BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. Codice Fiscale/Partita IVA Cognome e Nome o Ragione Sociale **Beneficiario** 90280330730 COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLO SVOLG Codice Fiscale/Partita IVA Cognome e Nome o Ragione Sociale

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 38,46 E 47 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto Chiesa Alessio nato a Milano il 24/12/1977 residente a Milano, C.F. CHSLSS77T24F205H, domiciliato per la carica in Milano alla Via Sidoli n. 21, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora il controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

#### **DICHIARA**

nella sua qualità di Rappresentante negoziale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, di essere legittimato con Procura del 12/11/2013 Repertorio n. 10241 Raccolta n. 5340 del Notaio Patrizia Leccardi, alla sottoscrizione della polizza in oggetto.

## \*\*\* FERMO ED INVARIATO IL RESTO \*\*\*

Helvetia Compagnia Sylzzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

**CHIESA ALESSIO** 

Mod. H355 - Ed. 11/2013

La presente polizza è conforme alla polizza originata e conservata in via informatica e sottoscritta con firma digitale da un procuratore della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia munito dei poteri in forza della procura del 12/11/2013 del notaio Patrizia Leccardi (repertorio e raccolta dell'atto indicati, contestualmente al nome del Procuratore, in calce alla firma autografa apposta sul presente contratto). La polizza è stata emessa e sottoscritta in forma digitale nel rispetto delle regole per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, cos come disposto in particolare nel complesso normativo denominato Codice dell'Amministrazione Digitale disciplinato con D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e suc. mod., integrato e modificato con D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010.









Milano, 4 luglio 2024 /sb

## **DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE**

1. Denominazione e indirizzo del destinatario della presente dichiarazione:

A chi di interesse

- 2. La sottoscritta XL Insurance Company SE certifica che è in corso con la scrivente Compagnia una copertura assicurativa così come di seguito descritta.
- 3. Descrizione della polizza

a. Numero di polizza: BL09000067

b. Contraente: Bureau Veritas Italia Spac. Assicurato: Bureau Veritas Italia Spa

d. Assicuratori: XL Insurance Company SE 100%e. Tipo di copertura: Responsabilità Civile Professionale

Attività: A) Organismo per il servizio ispettivo, di verifica e di controllo del progetto preliminare esecutivo e definitivo secondo quanto previsto dall'ex art. 30 comma 6 L.109/94 e s.m.i. della Legge Merloni e art.16 della Legge n. 109 del 11/02/1994 e successive modificazioni, e del D.P.R. n. 554 del 21/11/1999. B) Organismo per il servizio ispettivo di verifica e controllo tecnico al fine del rilascio di coperture assicurative e pertanto, provvederà all'esame della documentazione progettuale ed emetterà un Rapporto iniziale di Controllo Tecnico (RICT) inteso a fornire i primi pareri sulla documentazione fornita e/o, eventualmente, a richiederne dell'ulteriore nonchè eventuali chiarimenti. Verrà emesso, qualora necessario, un Rapporto di esame documentale, (RED), relativo a successive revisioni del progetto. Dovranno essere fornite ai tecnici di Bureau Veritas Italia S.p.A., ove applicabili i sequenti documenti:

- \_ Disegni esecutivi e loro elenco;
- Documentazione tecnica;
- \_Note di calcolo;
- \_Capitolati tecnico prestazionali;
- Schede tecniche dei materiali utilizzati.
- C) Organismo per il controllo tecnico in cantiere effettuato da Bureau Veritas Italia S.p.A. durante la realizzazione delle opere (sia nel quadro della Legge Merloni che non ) ha come obiettivi principali i seguenti:
- 1. Verificare la conformità dell'esecuzione delle opere con i documenti di progetto e con le regole della buona tecnica;
- 2. Rilevare gli eventuali rischi che possono derivare da una non corretta esecuzione e/o da eventuali ammaloramenti della struttura.
- D) Organismo per l'espletamento di Technical Due Diligence e attività di

XL Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE. Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland





perizia e verifica tecnica su immobili esistenti volti a verificare lo stato di consistenza, sicurezza e conformità alle norme.

g. Limiti di indennizzo: EUR 5.000.000,00 per sinistro con il limite aggregato annuo di EUR

5.000.000,00, con sottolimite aggregato per l'attività al cui punto D) : EUR

2.000.000,00

h. Durata: Dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del 30/06/2025

i. Territorio: Europa

La presente dichiarazione, che viene rilasciata per gli usi consentiti dalla legge, non modifica e/o altera in alcun modo le condizioni, i termini e la validità della polizza cui si riferisce.

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia,

Firmato digitalmente da: Roberto Donato De Palma Data: 04/07/2024 10:34:20



Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

#### **CAPITOLATO D'ONERI**

## APPALTO DI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO NAUTICO TORPEDINIERE PER TARANTO 2026 - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO

CUP: F54H22001050005

## Sommario

icolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE	.4
icolo 2 AMMONTARE DELL'APPALTO	.6
icolo 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	.7
icolo 4 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI	.8
icolo 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	.8
icolo 6 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDAN	ΙΤΙ
L'APPALTO	.9
icolo 7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE, MISUI STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE	
icolo 8 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	13
icolo 9 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI1	13
icolo 10 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE	14
icolo 11 DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO	19
icolo 12 PROROGHE E DIFFERIMENTI	21
icolo 13 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC/RUP	22
icolo 14 PENALI PER IL RITARDO	23
icolo 15 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	24
icolo 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	25
icolo 17 CONTABILITÀ DELL'APPALTO	25
icolo 18 ANTICIPAZIONE	25
icolo 19 PAGAMENTI	25
icolo 20 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	26
icolo 21 RITARDI NEI PAGAMENTI	27
icolo 22 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	28
icolo 23 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	28
icolo 24 GARANZIA PROVVISORIA	28
icolo 25 GARANZIA DEFINITIVA	28
icolo 26 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	32

Articolo 27	MODIFICHE CONTRATTUALI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE	32
Articolo 28	SUBAPPALTO	33
Articolo 29	ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE	34
Articolo 30	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
Articolo 31	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	35
Articolo 32	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	36
Articolo 33	RECESSO	38
Articolo 34	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	38
Articolo 35	TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ	38
Articolo 36	VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE	39
Articolo 37	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	39
Articolo 38	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	40
Articolo 39	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	40
Articolo 40	DISCIPLINA ANTIMAFIA	41
Articolo 41	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	41
Articolo 42	TRATTAMENTO DEI DATI DERSONALI	12

#### Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

#### 1.1 L'oggetto dell'appalto.

Il presente documento, di seguito denominato "Capitolato d'Oneri" o semplicemente "Capitolato", costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l'affidamento in epigrafe, unitamente all'Offerta (come infra definita), corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come infra definita), nonché dei documenti che l'Appaltatore (come infra definito) si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta. L'esecuzione del Contratto (come infra definito) è regolata da quanto esplicitamente richiamato nel testo, dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito denominato, "Codice dei Contratti" nonché dalla vigente normativa di settore.

L'appalto ha per oggetto il Servizio di verifica della progettazione (come *infra* definito) necessario per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti e in conformità ai contenuti dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti, per la realizzazione dell'intervento denominato **CENTRO NAUTICO TORPEDINIERE – XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO** e così individuato:

- a) Servizio di verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'articolo 42 e dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti.
- b) Servizio di verifica del Progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 42 e dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti.

Il servizio di verifica, per ciascun livello di progettazione sopra indicato, dovrà essere svolto in due fasi successive, come *infra* descritte:

- 1. la prima fase (c.d. "verifica in progress"), sul Progetto in corso di redazione;
- 2. la seconda fase (c.d. "verifica finale"), sugli elaborati di Progetto finali, eventualmente revisionati a seguito delle indicazioni formulate in esito alle verifiche in progress eseguite.

Ai sensi dell'articolo 34 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, lo svolgimento dei predetti servizi di verifica è finalizzato ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

Le modalità di svolgimento del Servizio di verifica della progettazione, come meglio dettagliate al successivo articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri, sono stabilite ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 42, co. 5 del Codice dei Contratti e all'allegato I.7 al Codice dei Contratti.

Il luogo di esecuzione delle attività sarà la sede dell'Appaltatore per quanto attiene alle attività di verifica, fatte salve le prerogative del RUP in materia di convocazione di riunioni.

L'Appalto dovrà essere svolto secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato d'Oneri, nella Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute negli atti posti a base di gara e nei relativi allegati, pubblicati sulla piattaforma telematica, accessibile tramite l'indirizzo web: <a href="https://ingate.invitalia.it">https://ingate.invitalia.it</a>.

Il servizio in oggetto deve essere, in ogni caso, effettuato secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

## 1.2 Le definizioni.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- **Appalto:** l'appalto di servizi di verifica della PFTE e della progettazione esecutiva, come *infra* meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d'Oneri e ai relativi allegati tecnici;
- Appaltatore: l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma costituito), comunque denominato ai sensi dell'articolo 66 del Codice dei Contratti, come infra definito, che si è aggiudicato il contratto per l'affidamento dell'Appalto;
- Bando: il bando di gara per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione;
- Capitolato d'Oneri: il presente documento;
- Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici: il D.M. del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore;
- Codice Antimafia: il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Codice dei beni culturali e del paesaggio: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Codice dei Contratti: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Codice dell'Amministrazione digitale o CAD: D.Lgs del 7 marzo 2005, n. 82;
- Codice Privacy: il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- Commissario Straordinario: il Commissario Straordinario nominato con D.P.C.M. 25 maggio 2023;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato dalla Stazione Appaltante con l'Appaltatore;
- DEC: l'ufficio di Direttore dell'esecuzione del contratto, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 114, co. 8, del Codice dei Contratti e dell'articolo 32 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti medesimo; si precisa che, all'interno del presente documento, i riferimenti al RUP e al DEC andranno interpretati alla luce delle effettive competenze esercitate nell'esecuzione del presente Contratto;
- **DIP**: il Documento di indirizzo alla progettazione, di cui all'articolo 3 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- **Direttiva Appalti:** la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (di seguito, "*Direttiva Appalti*");
- **DURC**: il Documento unico attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, co. 9, lettera b), e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- **DUVRI:** il documento unico per la valutazione rischi da interferenze di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- **GDPR:** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Intervento: l'intervento indicato in epigrafe;
- Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca o una assicurazione;
- Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis*, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
- Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di servizi;

- **PEC**: indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- **PFTE:** il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui all'articolo 41 del Codice dei Contratti e all'articolo 6 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- **Progetto esecutivo:** il Progetto esecutivo, di cui all'articolo 41 del Codice dei Contratti e all'articolo 22 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- Prestazioni: le attività oggetto dell'Appalto;
- **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV punto 2;
- Rappresentante dell'Appaltatore: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo come interfaccia contrattuale unica verso la Stazione Appaltante e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle prestazioni previste nel Contratto e nella loro esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- RUP: il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti;
- Soggetto Beneficiario: Comune di Taranto;
- Stazione Appaltante: il Commissario Straordinario nominato con D.P.C.M. 25 maggio 2023;
- Testo Unico (T.U.) dell'ambiente: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Testo Unico (T.U.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

## Articolo 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

 L'importo dei lavori oggetto dei servizi descritti al precedente articolo 1 del presente Capitolato d'Oneri è pari a € 8.443.152,36 (euro quattromilioniquattrocentoquarantatremilacentociquantadue/36).

L'importo stimato dell'appalto è di € 199.942,11 (euro centonovantanovemilanovecentoquarantadue/11), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Tabella n. 1

VOCE	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	SERVIZIO DI VERIFICA DEL PFTE	€ 118.715,63	RIBASSABILE
2	SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO	€ 81.226,48	RIBASSABILE
	IMPORTO TOTALE (1+2)	€ 199.942,11	

L'importo soggetto a ribasso è, pertanto, pari ad € 199.942,11 (euro centonovantanovemilanovecentoquarantadue/11), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

- I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà trattenuta e versata all'Erario come previsto dalle vigenti norme di legge.
- 2. Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13, i compensi sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.
  - I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.
- 3. In considerazione della natura delle prestazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3 *bis*, del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI.

#### Articolo 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Il contratto è stipulato, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m), dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti, "a corpo". L'importo del contratto, come offerto in sede di gara dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato d'Oneri, resta fisso e invariabile.
- 2. Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta secondo quanto indicato dall' articolo 3, co. 1, lett. b), dell'Allegato I.1, e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Il presente Capitolato D'Oneri e la documentazione progettuale fanno parte integrante del contratto.
- 3. Il prezzo offerto dall'Appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento del servizio di verifica, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle spese per le riunioni con il RUP, delle trasferte effettuate a qualsivoglia titolo, riproduzioni, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti.
- 4. Nel corrispettivo dell'Appaltatore sono compresi:
  - a. i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
  - b. le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
  - c. l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
  - d. la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell' espletamento dell'incarico;
  - e. copie cartacee debitamente sottoscritte dei report di verifica, oltre una copia su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff).
- 5. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

- 6. Nessun corrispettivo è dovuto oltre a quello previsto nel presente Capitolato, ivi inclusi quelli imputabili ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.
- 7. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine dello sviluppo e dell'approvazione del progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della Stazione Appaltante.

#### Articolo 4 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI

- 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali le prestazioni sono richieste e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2. In caso di norme del presente Capitolato d'Oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'Oneri è pertanto regolata: (i) dalle clausole del presente Capitolato d'Oneri; (ii) dal Codice dei Contratti; (iii) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate; nonché (iv) dalle altre disposizioni normative applicabili, concernenti le prestazioni contrattuali in oggetto, per quanto non espressamente regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.
- 4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione della documentazione di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
- 5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato d'Oneri, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

#### Articolo 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto gli atti, i documenti e gli elaborati qui di seguito elencati:
  - a) il Capitolato Generale d'Appalto negli articoli ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato d'Oneri o non previsto da quest'ultimo;
  - b) il presente Capitolato d'Oneri e le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli del presente Capitolato d'Oneri;
  - c) le giustificazioni dei prezzi offerti presentate in sede di gara, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti ancorché non materialmente allegate;
  - d) l'offerta presentata dall'operatore economico in sede di gara.
- 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:

- a) la Direttiva Appalti;
- b) il Codice dei Contratti;
- c) il Codice Antimafia;
- d) la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- e) il codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
- f) le norme in materia di contabilità generale dello Stato;
- I) la Legge 190/2012, cd. "Legge anticorruzione";
- m) D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
- n) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Codice dell'ambiente";
- o) il Testo Unico (T.U.) sulla salute e sicurezza sul lavoro e relativi allegati;
- p) Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice della Privacy";
- q) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- r) il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD";
- s) le disposizioni normative applicabili concernenti i servizi di verifica della progettazione in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.
- 3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

## Articolo 6 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

#### 6.a Disposizioni Particolari

- La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
  e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
  vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
  presente appalto.
  - Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in assoluta conformità alla qualità, modalità e quantità indicate dal presente Capitolato d'Oneri e/o degli eventuali allegati tecnici e delle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dal DEC/RUP.
- 2. L'Appaltatore assume la responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto a proprio rischio; conseguentemente l'Appaltatore medesimo è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni addotti a sostegno delle predette giustificazioni.
- 3. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni in oggetto.
- 4. La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, incaricati dalla medesima, sull'andamento delle attività oggetto dell'appalto e sull'operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza che, in conseguenza di tale circostanza, possano avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.

5. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.

#### 6. L'Appaltatore si obbliga a:

- a) introdurre tutte le modifiche e/o integrazioni agli elaborati presentati che gli Enti preposti avessero a richiedere per procedere all'approvazione delle attività eseguite dall'Appaltatore stesso;
- b) risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore;
- c) manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività;
- d) rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione dei servizi affidati, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione dei servizi;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
- f) comunicare tempestivamente e preventivamente alla Stazione Appaltante, al fine di acquisirne l'assenso, qualsivoglia altra variazione afferente al personale impiegato, indicando analiticamente i motivi della stessa;
- g) nel caso di sostituzione delle risorse, assicurare un adeguato periodo di affiancamento, con oneri ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
- h) garantire il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi previsti dal presente Capitolato d'Oneri, assicurando sempre l'apporto di idonee professionalità allo svolgimento dei compiti prescritti;
- i) apportare alle prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche normative, senza per questo null'altro a pretendere oltre il corrispettivo per esso dovuto, fatte salve le disposizioni a tutela dell'Appaltatore;
- j) garantire una corretta conservazione di tutta la documentazione acquisita nell'espletamento dei servizi, conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato D'Oneri.

#### 7. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere oggetto dei servizi di verifica risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- c) le responsabilità sulla non rispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle previste dal capitolato;
- d) l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati;
- e) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
- 8. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore, inoltre, dovrà:
  - accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dalla Stazione Appaltante secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;
  - utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni;
  - ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 9. Sono a carico dell'Appaltatore tra l'altro:
  - il ritiro di ogni documentazione da sottoporre a verifica presso la sede che sarà indicata dalla Stazione
     Appaltante e la consegna dei risultati delle verifiche presso la stessa sede;
  - il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro di verifica nominativamente indicato in sede di stipula del Contratto, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili;
  - la correzione, l'integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati,
     ancorché approvati dalla Stazione Appaltante;
  - gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per l'esecuzione dei servizi;
  - l'onere di redigere ogni proprio atto in modo che non possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare l'importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente. Tali modifiche qualora strettamente necessarie dovranno preventivamente ed esplicitamente essere autorizzate dal RUP.
- 10. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.
- 11. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell'Appaltatore tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:
  - gli oneri di cancelleria;
  - gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (e-mail, ftp, corriere, telefoni, PEC, ecc.);
  - gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

- 12. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di ulteriore compenso.
- 13. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Stazione Appaltante è l'unico ed esclusivo interlocutore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato d'oneri, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.
- 14. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità finale di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice dei Contratti.
- La Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto.
- 16. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale, che resta di proprietà della Stazione Appaltante.
- 17. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
- 18. L'Appaltatore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto concluso.

## 6.b Rispetto Criteri Ambientali Minimi

In conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del Codice dei Contratti, trovano applicazione al presente appalto le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 nonché al DM 17 giugno 2021, emanati dal Ministero della Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, cui si rinvia.

# Articolo 7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE

- 1. In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice dei Contratti.
- 2. In caso di morte o insolvenza dell'Appaltatore, si applica l'articolo 120, co. 1, lett. d), n. 2, del Codice dei Contratti.
- 3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore

individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18, dell'articolo 68, del Codice dei Contratti.

- 4. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al comma 1, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
- 5. Eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle parti del servizio e/o delle percentuali di esecuzione delle prestazioni indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante; l'Appaltatore è poi tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante l'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie, senza necessità di stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto.
- 6. Analogamente si procede per eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle percentuali di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto.
- 7. La mancata comunicazione o produzione dell'atto di modifica nei casi di cui ai commi 4 e 6 sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

## Articolo 8 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

- 1. In sede di stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio digitale ai sensi e nei modi di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- L'Appaltatore deve altresì comunicare in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
- 3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.
- 4. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al DEC/RUP i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
- 5. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.
- 6. Ogni variazione del domicilio o del Responsabile deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del responsabile deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

#### Articolo 9 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

- 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
- 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento (CEE) 3 giugno 1971, n. 1182.

#### Articolo 10 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

- L'Appaltatore dovrà verificare la rispondenza degli elaborati, facenti parte del PFTE e del Progetto Esecutivo e la loro
  conformità alla normativa vigente al fine di conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 e 34 dell'Allegato
   I.7 al Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità del progetto esaminato.
- 2. L'attività di verifica, per quanto compatibile con lo stato di avanzamento dell'attività di progettazione, avrà inizio nel corso dello sviluppo dell'attività di progettazione ai sensi dell'articolo 41, co. 1, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti, come meglio esplicitato all'articolo 11 del presente Capitolato. In particolare, con riferimento al livello di progettazione oggetto di verifica, il servizio dovrà essere svolto nelle seguenti due fasi:
  - Verifica in progress che sarà avviata dal RUP quando il livello di progettazione avrà raggiunto una consistenza significativa. All'esito della verifica in progress l'Appaltatore dovrà redigere un rapporto di verifica intermedia in contraddittorio con il Progettista, che conterrà l'indicazione delle eventuali non conformità riscontrate. Sarà facoltà dell'Appaltatore formalizzare entro il termine assegnato per l'emissione del rapporto di verifica intermedia, come di seguito specificato, ulteriori rapporti di verifica in contradditorio con il Progettista, utili ad anticipare al Progettista stesso eventuali non conformità o osservazioni rilevate sulla documentazione progettuale. Tutte le non conformità ed osservazioni eventualmente censite nel/nei rapporto/i di verifica di cui al periodo che precede, dovranno comunque essere registrate anche nel rapporto di verifica intermedia con le eventuali integrazioni documentali e riscontri già prodotti dal Progettista;
  - Verifica finale sugli elaborati di Progetto finali, revisionati alla luce della verifica in progress eseguita.
     All'esito di tale attività dovrà essere redatto il rapporto finale di verifica preventiva;
- 3. L'Appaltatore è tenuto, oltre che all'adempimento di tutte le prestazioni correlate al servizio di verifica in questione, a favorire l'adempimento ottimale delle attività del Progettista connesse con la realizzazione del progetto. Pertanto, dovrà tra l'altro analizzare e valutare tutti i documenti emessi dall'affidatario dell'incarico di progettazione per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell'inizio delle attività di realizzazione dell'opera.
- 4. Alla conclusione delle verifiche, entro i termini prefissati, l'Appaltatore è tenuto a produrre i report in formato elettronico, nonché in formato editabile (.pdf, .doc, .xls, ecc.) e in formato interoperabile .ifc. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a fornire le relazioni e checklist di verifica, necessari alla risoluzione di eventuali non conformità rilevate, da condividere con l'affidatario dell'incarico di progettazione e con la Stazione Appaltante, nonché a richiamare (nel rapporto finale di verifica preventiva) il verbale di verifica in progress emesso dando evidenza del loro recepimento nel progetto oggetto di esame.
- 5. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine dell'espletamento dell'attività di verifica, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società a richiesta della Stazione Appaltante.
- 6. La verifica deve essere effettuata dall'Appaltatore sulla totalità dei documenti componenti il PFTE, con riferimento a tutte le opere in cui si articola l'intervento e non a "campione". Il servizio di verifica dovrà essere svolto in due fasi successive:

- la prima, sul PFTE all'esito della quale sarà redatto un rapporto intermedio di verifica che conterrà l'esito delle attività di verifica, con indicazione delle eventuali non conformità riscontrate (verifica intermedia);
- la seconda, sugli elaborati del PFTE finali eventualmente revisionati a seguito delle prescrizioni formulate in esito alla citata prima fase (verifica finale).
- 9. L'attività di verifica dovrà essere effettuata sulla documentazione completa del PFTE, che si compone dei seguenti elaborati come previsti dall'articolo 6, co.7, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti, laddove previsti per la tipologia di intervento:
  - a. relazione generale;
  - b. relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
  - c. relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
  - d. studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»:
  - e. relazione di sostenibilità dell'opera;
  - f. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
  - g. modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
  - h. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
  - i. computo estimativo dell'opera;
  - j. quadro economico di progetto;
  - k. piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblicoprivato;
  - I. cronoprogramma;
  - m. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
  - n. piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
  - o. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
  - p. per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
  - q. piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.
- 10. Successivamente al completamento della verifica del PFTE, la verifica deve essere effettuata dall'Appaltatore sulla totalità dei documenti componenti il Progetto Esecutivo, con riferimento a tutte le opere in cui si articola l'intervento e non a "campione". Il servizio di verifica dovrà essere svolto in due fasi successive:
  - il primo, sul Progetto Esecutivo in corso di redazione, all'esito della quale sarà redatto un rapporto intermedio di verifica che conterrà l'esito delle attività di verifica, con indicazione delle eventuali non conformità riscontrate (verifica intermedia);
  - il secondo, sugli elaborati di Progetto Esecutivo finali eventualmente revisionati a seguito delle prescrizioni formulate in esito al citato primo step (verifica finale).

- 11. L'attività di verifica dovrà essere effettuata sulla documentazione completa del Progetto Esecutivo, che si compone dei seguenti elaborati come previsti dall'articolo 22, co.4, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti, laddove previsti per la tipologia di intervento:
  - a. relazione generale;
  - b. relazioni specialistiche;
  - c. elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
  - d. calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
  - e. piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
  - f. aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
  - g. quadro di incidenza della manodopera;
  - h. cronoprogramma;
  - i. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
  - j. computo metrico estimativo e quadro economico;
  - k. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
  - I. piano particellare di esproprio aggiornato;
  - m. relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
  - n. fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al D.Lgs. n. 81/2008.
- 12. La verifica del PFTE e del Progetto Esecutivo deve essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti:
  - verifica in ordine all'affidabilità della progettazione;
  - verifica in ordine all'adeguatezza e completezza della progettazione;
  - verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
  - verifica in ordine alla compatibilità della progettazione.
- 13. I vari ambiti di controllo sono di seguito specificati:

## A. Verifica in ordine all'affidabilità della progettazione, con particolare riferimento alla:

- i. adozione e corretta applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento per la redazione della progettazione;
- ii. coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche, ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.

## B. <u>Verifica in ordine all'adeguatezza e completezza della progettazione con particolare riferimento a:</u>

- i. corrispondenza tra i nominativi dei progettisti ed i nominativi dei titolari dell'affidamento dell'incarico di progettazione; verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- ii. controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di progettazione da esaminare;
- iii. esaustività della progettazione in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante;
- iv. esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali;

- v. esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito del precedente esame;
- vi. adempimento alle obbligazioni previste nel capitolato tecnico prestazionale e nel contratto inerente all'incarico di progettazione.

# C. Verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità della progettazione con particolare riferimento a:

- i. leggibilità degli elaborati progettuali, con riguardo all'impiego di linguaggi convenzionali di elaborazione;
- ii. comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e ripercorribilità dei calcoli effettuati;
- iii. coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati, al fine di evitare discordanze e incongruenze tra gli stessi, in relazione alle varie componenti progettuali ed ai relativi processi costruttivi.

## D. <u>Verifica in ordine alla compatibilità della progettazione, con particolare riferimento a:</u>

- a) rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi dal livello progettuale precedente, posto a base dello sviluppo del PFTE e della progettazione esecutiva;
- b) rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
  - i. inserimento ambientale;
  - ii. impatto ambientale;
  - iii. funzionalità e fruibilità;
- iv. stabilità delle strutture;
- v. topografia e fotogrammetria;
- vi. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- vii. igiene, salute e benessere delle persone;
- viii. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- ix. sicurezza antincendio;
- x. inquinamento;
- xi. durabilità e manutenibilità;
- xii. coerenza dei tempi e dei costi;
- xiii. sicurezza e organizzazione del cantiere.
- 14. Altresì, con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti (A, B, C, D), l'Appaltatore deve, in modo particolare:
  - a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nei documenti posti a base dello sviluppo della progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
  - b) per le relazioni di calcolo, se presenti, verificare:

- i. che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti;
- ii. che il dimensionamento delle opere sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;
- iii. la congruenza dei risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- iv. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla relazione illustrativa della relazione di calcolo medesima;
- v. che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità delle opere nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
  - i. le specifiche esplicitate dalla Stazione Appaltante;
  - ii. le norme cogenti;
  - iii. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
  - iv. le regole della progettazione;
- d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati progettuali, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche dimensionali, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione degli elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.
- e) **per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto**, verificare che ogni elemento, identificabile negli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato prestazionale e del piano di manutenzione delle opere e delle sue parti;
- f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
  - i. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
  - ii. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari ufficiali vigenti;
  - iii. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
  - iv. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
  - v. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
  - vi. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
  - vii. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
  - viii. i totali calcolati siano corretti;

- ix. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori;
- x. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
- xi. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
- g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che:
  - i. sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle opere e in conformità ai relativi magisteri;
  - ii. siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008. e ss.mm.ii.;
- h) **per il quadro economico**, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto all'articolo 17 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
  - k) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge, previste per il livello progettuale in esame.
- 15. Il summenzionato elenco ha valore indicativo, e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attività di verifica minima, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali.
- 16. Nello svolgimento del Servizio, il RUP avrà come referente operativo il coordinatore del gruppo di lavoro indicato dall'Appaltatore in sede di gara, che si avvarrà di responsabili specifici delle attività specialistiche.

### Articolo 11 DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO

 Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite nel corso dello sviluppo dei Progetti da verificare; pertanto, i termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sono strettamente legati alla tempistica per la redazione dei Progetti e sono quantificati in complessivi 58 (cinquantotto) giorni, come di seguito suddivisi.

Per la verifica del **PFTE**, i termini per l'esecuzione delle prestazioni sono quantificati in complessivi **23** (ventitré) giorni, così ripartiti:

- quanto alla prima fase (**verifica in progress**), in complessivi **7 (sette) giorni**, a partire dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP, con l'emissione di apposito ordine di servizio;
- quanto alla seconda fase (verifica finale), in complessivi 16 (sedici) giorni naturali e consecutivi decorrenti a partire dalla formale trasmissione da parte del RUP dell'intero progetto revisionato a seguito delle indicazioni formulate in esito alle verifiche in progress eseguite ed a seguito delle richieste formulate dagli Enti competenti per il rilascio di pareri e autorizzazioni e di tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile.

Per la verifica del **Progetto Esecutivo**, i termini per l'esecuzione delle prestazioni sono quantificati in complessivi **30 (trenta) giorni**, così ripartiti:

- quanto alla prima fase (verifica in progress), in complessivi 14 (quattordici) giorni, ovvero 7 giorni
  per ciascuna verifica in progress attivabile a partire dalla formale comunicazione di avvio da parte del
  RUP, con l'emissione di apposito ordine di servizio ogni qualvolta il livello di progettazione avrà
  raggiunto una consistenza significativa;
- quanto alla seconda fase (verifica finale), in complessivi 16 (sedici) giorni naturali e consecutivi
  decorrenti a partire dalla formale trasmissione da parte del RUP dell'intero progetto revisionato a
  seguito delle indicazioni formulate in esito alle verifiche in progress eseguite ed a seguito delle
  richieste formulate dagli Enti competenti per il rilascio di pareri e autorizzazioni e di tutto quanto
  necessario per rendere il progetto approvabile.
- L'acquisizione dei dati e lo svolgimento delle prestazioni richieste dovranno essere sviluppati attraverso fasi
  operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, per cui i controlli di
  qualità degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso d'opera, prima di ammetterli ad ogni altro
  successivo trattamento.
- 3. In caso di avvio anticipato dell'esecuzione ovvero di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, il RUP/DEC indica nel verbale di avvio le prestazioni che devono essere immediatamente eseguite.
- 4. In particolare, si definiscono le seguenti scadenze intermedie:
  - entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP anche
    prima della stipula del Contratto, dovrà essere trasmesso il "Piano delle verifiche e dei controlli"
    dell'attività di verifica;
  - entro complessivi 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP, dovrà essere formalizzato il rapporto di verifica intermedia redatto in contradditorio con l'affidatario dell'incarico di progettazione sul PFTE, dal quale dovranno risultare eventuali non conformità e osservazioni. Sarà facoltà dell'Appaltatore formalizzare -in tale periodo temporale- ulteriori rapporti di verifica in contradditorio con l'affidatario dell'incarico di progettazione, utili ad anticipare allo stesso eventuali non conformità o osservazioni rilevate sulla documentazione progettuale. Tutte le non conformità ed osservazioni eventualmente censite in tali rapporti di verifica dovranno comunque essere registrate anche nel rapporto di verifica intermedia con le eventuali integrazioni documentali e riscontri già prodotto dall'affidatario dell'incarico di progettazione;
  - entro 16 (sedici) giorni naturali e consecutivi dalla data di formale consegna da parte del RUP del PFTE
    revisionato per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore di cui al rapporto di verifica
    intermedia, dovrà esser formalizzato il rapporto finale di verifica.
  - entro 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP, dovrà essere formalizzato il rapporto di verifica intermedia redatto in contradditorio con l'affidatario dell'incarico di progettazione sul Progetto Esecutivo, dal quale dovranno risultare eventuali non conformità e osservazioni. Sarà facoltà dell'Appaltatore formalizzare -in tale periodo temporale- ulteriori rapporti di verifica in contradditorio con l'affidatario dell'incarico di progettazione, utili ad anticipare allo stesso eventuali non conformità o osservazioni rilevate sulla documentazione progettuale. Tutte le non conformità ed osservazioni eventualmente censite in tali rapporti di verifica dovranno comunque esser

registrate anche nel rapporto di verifica intermedia con le eventuali integrazioni documentali e riscontri già prodotto dal Progettista;

- entro **16 (sedici) giorni naturali e consecutivi** dalla data di formale consegna da parte del RUP del **progetto esecutivo** revisionato per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore di cui al rapporto di verifica intermedia, dovrà esser formalizzato il rapporto finale di verifica.
- 5. Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attività, per la celere verifica della progettazione, l'operatore economico dovrà:
  - consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento della verifica;
  - identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle tempistiche della verifica, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, proponendo le adeguate azioni correttive;
  - valutare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, o pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista, comunicandole alla Stazione Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune determinazioni.
- 6. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche tecniche o amministrative.
- 7. I termini di cui sopra saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, come meglio specificato nel successivo articolo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento della progettazione afferente all'Intervento o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.
- 8. Ai sensi dell'articolo 126 del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine complessivo e dei singoli termini intermedi, per ogni giorno naturale di ritardo sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penale è determinata nel rispetto dell'articolo 14 del presente Capitolato d'Oneri.
- Si applica l'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti. Si rinvia all'articolo 14 del Capitolato d'Oneri.
- 10. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione alla eventuale produzione, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

# Articolo 12 PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, commi 8 e 11, del Codice dei Contratti, se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale di cui all'articolo 11 del presente Capitolato d'Oneri, può chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC.

- 2. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dalla Stazione Appaltante in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento da parte della Stazione Appaltante delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato d'Oneri o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutiche o strumentali alle attività oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Stazione Appaltante e terzi.
- 3. In ogni caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.
- 4. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 10 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
- 5. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante richiesta di proroga in forma scritta, entro 5 giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire alla Stazione Appaltante entro i successivi 3 giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente articolo 11.
- 6. La richiesta di proroga deve essere presentata al DEC/RUP, che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.
- 7. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
- 8. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 11 del presente Capitolato d'Oneri, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
- 9. La mancata determinazione del RUP entro i termini indicati precedentemente costituisce rigetto della richiesta.
- 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 11 del presente Capitolato d'Oneri si intende il termine intermedio e il periodo di proroga è proporzionato all'importo delle prestazioni per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

# Articolo 13 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC/RUP

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, co. 1, del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento. Il verbale di sospensione è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni.

- Ai sensi dell'articolo 121, co. 4, del Codice dei Contratti, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
- 3. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione dell'appalto.
- 4. Ai sensi dell'articolo 121, co. 5, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 11 del presente Capitolato d'Oneri, o comunque superano 6 mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
- 5. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal DEC per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non comporteranno alcuna proroga dei termini di esecuzione. La ripresa a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale del DEC.
- 6. Ad eccezione del risarcimento dovuto all'Appaltatore, nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, secondo periodo, dell'articolo 121, del Codice dei Contratti, nessun altro indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
- 7. Ai sensi dell'articolo 121, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse.
- 8. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC, se nominato.
- 9. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo 13 in materia di verbali di sospensione e di ripresa, in quanto compatibili.

### Articolo 14 PENALI PER IL RITARDO

- 1. Ai sensi dell'articolo 126, co. 1, del Codice dei Contratti, nel caso di ritardo nel rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali indicato nell'articolo 11 del presente Capitolato d'Oneri, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 1‰ sull'importo netto contrattuale.
- 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal DEC/RUP;
  - b) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

- c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
- d) nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC/RUP.
- 3. Le penali sono applicate all'importo delle prestazioni ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
- 4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dal Capitolato non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 16. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 122, co. 3, del Codice dei Contratti.
- 5. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del DEC/RUP.
- Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC, ove nominato, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
- 7. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.
- 8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
- L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

## Articolo 15 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

- 1. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'avvio dell'esecuzione o del termine di ultimazione delle prestazioni, tra gli altri:
  - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC/RUP o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
  - b) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - d) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore;

- e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, ovvero dal DEC/RUP, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei propri dipendenti.
- 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'avvio dell'esecuzione o della ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

### Articolo 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

- 1. Ai sensi dell'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC/RUP assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore.
- 2. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui al precedente articolo 15, co. 1, del presente Capitolato d'Oneri, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al termine originariamente fissato e il termine assegnato dal DEC/RUP per eseguire con la messa in mora di cui al comma 1.
- 3. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione di quanto eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

### Articolo 17 CONTABILITÀ DELL'APPALTO

- 1. La contabilità dell'appalto verrà tenuta secondo le norme previste dall'articolo 115 del Codice dei Contratti e dall'articolo 12 dell'Allegato II.14.
- 2. Non saranno tenuti in alcun conto prestazioni eseguite irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelle eseguite in contraddizione agli ordini di servizio del DEC/RUP.

### **Articolo 18 ANTICIPAZIONE**

 Ai sensi dell'articolo 33, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, il contratto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti.

## **Articolo 19 PAGAMENTI**

- 1. Il pagamento del corrispettivo per la verifica della progettazione avverrà secondo quanto di seguito previsto:
  - a) il 40 % del corrispettivo contrattuale all'emissione del rapporto finale di verifica sul Progetto PFTE;
  - b) il 40 % del corrispettivo contrattuale all'emissione del rapporto finale di verifica sul Progetto Esecutivo;
  - c) il 20 % del corrispettivo contrattuale, a saldo, a seguito della validazione del Progetto Esecutivo da parte del RUP, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti e del rilascio del certificato di verifica di conformità.

- 2. Al fine di procedere con i pagamenti, ai sensi dell'articolo 31, co. 2, lett. m), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, l'accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, è svolta dal DEC, il quale comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
- 3. Ai sensi dell'articolo 125, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.
- 4. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante.
  - La Stazione Appaltante provvede al pagamento, ai sensi dell'articolo 125, co. 2, del Codice dei Contratti, entro i successivi **30 (trenta) giorni** decorrenti da ogni stato di avanzamento, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche, ai sensi del successivo articolo 20 del presente Capitolato d'Oneri.
- 5. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
  - per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
  - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
  - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal DEC.
- 6. L'Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

### Articolo 20 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA AYAIDZQ.
- 2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
- 3. Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. *split payment*) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, ovvero il numero di SAC, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.

- 6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
- 7. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
- 8. Ogni pagamento è subordinato:
  - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
  - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore;
  - c) agli adempimenti di cui al presente Capitolato in favore dei subcontraenti, se sono stati stipulati subcontratti;
  - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - e) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, co. 9, della Legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

### **Articolo 21 RITARDI NEI PAGAMENTI**

- 1. Non sono dovuti interessi per i primi **30 giorni** intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per il pagamento, ai sensi del precedente articolo 20; trascorso tale termine senza che sia effettuata la liquidazione sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi **60 giorni** di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
- 2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.
- 3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
- 4. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto dal presente Capitolato d'Oneri.
- 5. L'Appaltatore non può eccepire l'inadempimento della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile.
- 6. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 14 del presente Capitolato d'Oneri per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
- 7. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto, ove compatibile.

### Articolo 22 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

- 1. I prezzi sono quelli risultanti dal ribasso unico complessivo offerto in gara.
- 2. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 9 del Codice dei Contratti, non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, co. 1, del medesimo Codice dei Contratti, in ragione della natura delle prestazioni oggetto di affidamento.

### Articolo 23 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

- Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
- 2. Ai sensi dell'articolo 120, co. 12, del Codice dei Contratti, è ammessa la **cessione dei crediti** secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14.

Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

### Articolo 24 GARANZIA PROVVISORIA

1. Si rinvia alla Lettera di Invito.

## Articolo 25 GARANZIA DEFINITIVA

- 1. Ai sensi dell'articolo 117, co. 1 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti, pari al 10% per cento dell'importo contrattuale.
- 2. La garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso

delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

- 3. Ai sensi dell'articolo 117, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). L'Appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva. Ove la Stazione appaltante modificasse il contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, la garanzia andrà conseguentemente integrata.
- 4. La garanzia definitiva sarà costituita, alternativamente:
  - a) da cauzione, costituita a favore della Stazione Appaltante, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "Messaggi", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;
  - b) da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, co. 1, del Codice dei Contratti.

La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

- 5. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di **30 giorni lavorativi** decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.
- 6. L'importo della garanzia di cui al citato articolo, ai sensi del combinato disposto di cui degli articoli 117, co. 3 e 106, co. 8, del Codice dei Contratti, è ridotto nei seguenti casi:

a) del 30% (trenta per cento), <u>qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità</u> <u>conforme alle norme europee.</u>

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T., l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T. siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, qualora il consorzio abbia dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; qualora il consorzio abbia dichiarato in fase di offerta l'intenzione di assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta stessa, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggano la predetta certificazione.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera b).

b) del 50% (cinquanta per cento), nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T. o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.

- c) del 10% (dieci per cento), se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d).
- d) del 20% (venti per cento), qualora si dimostri il possesso della certificazione SA8000 prevista dall'allegato II.13 al Codice dei Contratti.

### Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T., l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia se uno dei soggetti che costituiscono il R.T. sia in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione se il consorzio o una delle consorziate, anche non esecutrici, sia in possesso della certificazione.

Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a) o b) e c).

Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

- 7. La garanzia definitiva dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" e comunque dovrà:
  - a) essere intestata alla Stazione Appaltante;

- b) in caso di R.T., costituiti o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.;
- c) in caso di consorzi stabili essere rilasciata a favore del consorzio;
- d) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 117, co. 7, del Codice dei Contratti.
- 8. Ai sensi dell'articolo 117 co. 5 del Codice dei Contratti la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
- 9. Ai sensi dell'articolo 117, co. 6, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- 10. Ai sensi dell'articolo 117, co. 8, del Codice dei Contratti la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino all'esito positivo della verifica di conformità da parte del DEC, dal certificato di verifica di conformità. (Allegato II.14 Capo II del Codice dei Contratti). Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei SAC, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
- 11. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 12. Ai sensi dell'articolo 117, co. 13, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- 13. Ai sensi dell'articolo 117, co. 14, del Codice dei Contratti, per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.
- 14. Ai sensi dell'articolo 117, co. 4, del Codice dei Contratti le ritenute sono svincolate dalla Stazione Appaltante all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità.
- 15. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione

Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

### Articolo 26 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1. Al momento della sottoscrizione del contratto l'affidatario dell'incarico di verifica della progettazione dovrà produrre la polizza di responsabilità civile professionale relativa all'appalto la quale dovrà essere conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema di polizza tipo 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", ed essere assistita, in quanto parte integrante e sostanziale della stessa, dalla relativa Scheda tecnica 2.2 dell'"Allegato B-Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.
- 2. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale copre i danni derivanti dalle specifiche attività oggetto dell'incarico e, pertanto, deve fare riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione oggetto di verifica ed avere le seguenti caratteristiche, ai sensi dell'articolo 43 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti. La polizza RC deve avere durata dalla data di avvio dell'esecuzione dell'affidamento fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 38, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti e un massimale pari a € 1.500.000,00.
- 3. Ai sensi dell'articolo 43, co. 1, lettera b), dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la predetta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente comma per lo specifico progetto oggetto di verifica.
- 4. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori l'Aggiudicatario dovrà produrre un'appendice di polizza avente ad oggetto la proroga della polizza RC e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.2-bis di cui all'"Allegato B Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale n. 193/2022.
- 5. La polizza dovrà coprire i rischi derivanti da errori od omissioni del progetto sottoposto a verifica, nonché i rischi derivanti anche da errori o omissioni nelle attività di propria competenza che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e varianti e/o maggiori costi.
- 6. In ogni caso, la polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti, praticanti e consulenti.

### Articolo 27 MODIFICHE CONTRATTUALI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta, a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo restando che, in nessun caso, egli potrà vantare il diritto ad ottenere il pagamento di compensi,

rimborsi o indennizzi per quanto eseguito.

- 2. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali, di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge.
- 3. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato o espressa dall'Appaltatore per iscritto al DEC prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione mossa. In assenza di accordo preventivo, prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese in considerazione domande, per qualsiasi natura o ragione esse siano state svolte, di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito in Contratto.
- 4. Il Contratto potrà, altresì, essere modificato in corso di esecuzione, senza necessità di dover procedere con una nuova procedura di gara, a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti, ove un cambiamento del contraente, nel contempo:
  - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
  - comporti per la Stazione Appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.
- 5. Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del Codice dei Contratti, le varianti previste dai commi 5 e 7 del presente articolo possono essere adottate, purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
- 6. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al DEC ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.
- 7. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione Appaltante. A seguito della comunicazione trasmessa dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede entro i 40 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma produrranno i propri effetti nei confronti della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 8. L'eventuale modifica dell'importo del contratto non determina variazioni ai termini di esecuzione delle prestazioni.

### **Articolo 28 SUBAPPALTO**

In ragione della natura della prestazione affidata, per il servizio di verifica della progettazione non è ammesso il ricorso al subappalto.

### Articolo 29 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

- 1. Ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, è ammesso il ricorso all'accordo bonario e si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 210 del Codice dei Contratti.
- Si può ricorrere all'accordo bonario quando l'iscrizione di riserve sui documenti contabili comporti una variazione dell'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento).
- 3. Il DEC dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma che precede, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
- 4. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
- 5. Il RUP entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo per la verifica di conformità, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 (cinque) esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
- 6. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni, si procede ai sensi del successivo articolo 30 del presente Capitolato d'Oneri.
- 7. La procedura può essere reiterata nel corso dell'esecuzione purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).
- 8. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
- Ai sensi dell'articolo 212, co. 1, del Codice dei Contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di

- nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
- 10. Ai sensi dell'articolo 212, co. 2, del Codice dei Contratti, se l'importo oggetto di concessione o rinuncia nell'ambito della transazione eccede la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00), è necessario acquisire il parere di cui alla medesima disposizione.
- 11. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore oppure formula una controproposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.
- 12. La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie relative all'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
- 13. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

### Articolo 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 29 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
- 2. È esclusa la competenza arbitrale.
- 3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
- 4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

### Articolo 31 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

- 1. La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il certificato di verifica di conformità della prestazione oggetto di Appalto o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore.
- 2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
- 3. Ai sensi dell'articolo 31, co. 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del Contratto, il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento, se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
- 4. Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC

relativo a personale dipendente dell'Appaltatore e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante:

- chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- trattiene dal certificato di pagamento un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo; in ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC;
- corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore;
- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
- 5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine di 15 (quindici) giorni, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

## Articolo 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei Contratti, applicabile, in quanto compatibile, alle prestazioni oggetto del presente Contratto in forza del rinvio operato dal comma 11 del medesimo articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni, di cui all'articolo 122, co. 1, del Codice dei Contratti:
  - a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
  - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2, del predetto articolo 120, del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 3, del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, co. 3, lettere a) e b), del Codice dei Contratti;
  - c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, co. 1, del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
  - d) l'Appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati UE, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 2. Ai sensi dell'articolo 122, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, in ogni caso, risolve il Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore:
  - a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione e delle relative misure di prevenzione, di cui al Codice Antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice dei Contratti;
- 3. Il Contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.
- 4. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:
  - a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi affidati;
  - c) sospensione dell'esecuzione o mancata ripresa delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - d) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto;
  - e) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
  - g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - h) inadempimento agli obblighi contrattuali in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, della legge n. 136/2010;
  - i) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 124 del Codice dei Contratti;
  - j) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
  - k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione dell'esecuzione del contratto;
- 5. Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento dell'Appaltatore rispetto alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona esecuzione delle prestazioni oggetto d'Appalto, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione e le prestazioni regolarmente svolte, il cui corrispettivo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate

- negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
- 6. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto ai termini previsti nel Contratto, il DEC assegna all'Appaltatore un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Si applica, in ogni caso, l'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti.
- 7. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso, nelle sole ipotesi di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'articolo 122 del Codice dei Contratti.

### Articolo 33 RECESSO

- 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter e 92, co. 4, del Codice Antimafia, la Stazione Appaltante può recedere dal Contratto in qualunque momento, fermo rimanendo il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo per le prestazioni relative ai servizi eseguiti.
- 2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante con comunicazione formale da trasmettersi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio eletto dall'Appaltatore ovvero mediante email PEC all'indirizzo indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta, da effettuarsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali, la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità dei servizi.

### Articolo 34 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- 1. A fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC, ove nominato, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
- 2. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.

### Articolo 35 TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

- 1. Le prestazioni sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice dei Contratti. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
- 2. Ove le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e/o dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La Stazione Appaltante può altresì effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

- 3. La verifica di conformità, ai sensi dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti, è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.
- 4. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal DEC. Nei casi di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.
- La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della Stazione Appaltante.
- 6. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

### Articolo 36 VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

- 1. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo, di verifica di conformità ed ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle tipologie e delle caratteristiche delle prestazioni in corso a quanto richiesto nel presente Capitolato o nel contratto.
- 2. È obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:
  - a) nei casi in cui per la natura dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
  - b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
- 3. Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l'Appaltatore ed il DEC e deve essere redatto apposito verbale. Ove il DEC svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della Stazione Appaltante.
- 4. Nel caso di non conformità riscontrate all'atto della visita di controllo, fatta salva la risoluzione ove le stesse costituiscano un più grave inadempimento ovvero l'applicazione di eventuali penali, l'Appaltatore è tenuto a ripristinare la regolare esecuzione. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'avvenuto ripristino. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

### Articolo 37 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

- 1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:
  - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- i) la certificazione di verifica di conformità.
- 2. Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
- Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.
- 4. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.
- 5. In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformità emessi dalla Stazione Appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di committenza.
- 6. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede al pagamento della rata di saldo ed eventuale svincolo della cauzione.

### Articolo 38 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

- 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 del D.Lgs. n. 104/2010.
- 2. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 del D.Lgs. n. 104/2010.
- 3. In caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto si applica l'articolo 124 del Codice dei Contratti.

# Articolo 39 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore si obbliga ad assolvere a tutte le prescrizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al Contratto; pertanto, si impegna trasmettere prima ed ai fini del pagamento la dichiarazione relativa alla prevista dall'articolo 3, co. 7, della Legge n. 136 del 2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento saranno registrati su un

- conto corrente bancario o postale dedicato, i cui estremi identificativi devono essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore.
- 2. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
- 3. Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 determina la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

### Articolo 40 DISCIPLINA ANTIMAFIA

- Prima della stipula del Contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, co. 3, e
   90 del Codice Antimafia, mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi degli articoli
   96 e 97 del citato Codice Antimafia.
- 2. In alternativa, in caso di urgenza, qualora non sia stata ancora acquisita l'informazione antimafia liberatoria di cui al comma precedente, il Contratto potrà essere sottoscritto nelle more del suo rilascio ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del Codice Antimafia.
- 3. In caso di raggruppamento temporaneo, gli adempimenti antimafia devono essere assolti nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati; in caso di consorzio stabile, devono essere assolti nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate per l'esecuzione.
- 4. Qualora in luogo della documentazione antimafia di cui ai commi precedenti, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, co. 52 della L. n. 190/2012 (cd. White List) tenuta dalla competente Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione, nella sezione pertinente, ai sensi dell'articolo 1, co. 52-bis della citata legge.

### Articolo 41 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

- 1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione delle prestazioni.
- 2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della commessa, dalla consegna alla data di emissione del certificato di conformità.
- Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

# Articolo 42 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali verrà regolato secondo quanto previsto nel Contratto di Appalto ed eventuali relativi allegati.

# ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI, AI SENSI DELL'ART. 28, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (GDPR)

### **TRA**

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, nominato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, con sede legale in Viale Virgilio, 152, 74121 Taranto (TA), in qualità di soggetto attuatore, PEC: <a href="mailto:commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it">commissario.giochimediterraneo26@pec.governo.it</a>, Partita IVA 90280330730, in persona del Legale Rappresentante Sig. Massimo Ferrarese (di seguito "Soggetto attuatore") che interviene nel presente atto, a mezzo del sottoscritto procuratore \_\_\_\_\_\_\_\_\_, giusta la Procura

Ε

[INDICARE IL NOME DELL'APPALTATORE], con sede legale in [...], Via [...] n. [...], C.F. / Partita IVA [...], e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di [...] N. [...], in persona del Legale Rappresentante Sig. [...] (di seguito "Appaltatore" o "*Responsabile*").

Di seguito singolarmente definite "Parte" e congiuntamente "Parti".

### **PREMESSO CHE**

- Il Soggetto Attuatore e l'Appaltatore hanno stipulato un Contratto di servizi avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO NAUTICO TORPEDINIERE PER TARANTO 2026 – XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO" (di seguito "Contratto");
- in forza del Contratto, l'Appaltatore effettuerà delle operazioni di trattamento di dati personali di titolarità del Soggetto attuatore e per conto di quest'ultima;
- Il Soggetto Attuatore, in qualità di titolare del trattamento, ha valutato ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, secondo l'acronimo inglese, "GDPR") che l'Appaltatore presenta sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento dei dati sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati e garantisca la tutela dei diritti degli interessati;
- L'Appaltatore garantisce, per esperienza e capacità, il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali per ricoprire il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati;
- con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha dichiarato di essere consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato quale "Responsabile del trattamento" dei dati personali;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza,
   capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
   materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative, come previste dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), il cui documento [INDICARE NOME DEL FILE DELLE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ADOTTATE DALL'APPALTATORE E ALLEGATE] è allegato al

presente Accordo;

- Il Soggetto Attuatore intende nominare, limitatamente alle prestazioni dedotte nel Contratto,
   l'Appaltatore quale "Responsabile del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- con il presente Accordo per il trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) (di seguito anche solo "Accordo"), le Parti intendono definire i rispettivi obblighi e responsabilità con riferimento al trattamento dei dati personali rientranti nell'esecuzione del Contratto e oggetto del presente Accordo.

Tanto premesso, le Parti convengono e pattuiscono quanto segue.

### ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Il presente Accordo di Nomina costituisce parte integrante del Contratto.

In caso di conflitto tra i termini e le disposizioni del presente Accordo ed il Contratto, prevarranno i termini e le disposizioni del presente Accordo.

Tutti gli altri termini e condizioni del Contratto non espressamente modificati dal Presente Accordo rimarranno validi ed efficaci.

### ART.2 - OGGETTO e FINALITÀ

Con il presente Accordo, il Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nomina l'Appaltatore - che accetta - quale "Responsabile del trattamento" dei dati personali connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. Ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del Reg. EU/2016/679 il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

L'appalto ha per oggetto il Servizio di verifica della progettazione (come *infra* definito) necessario per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti e in conformità ai contenuti dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti, per la realizzazione dell'intervento denominato **CENTRO NAUTICO TORPEDINIERE PER TARANTO 2026 – XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO** e così individuato:

- a) Servizio di verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'articolo 42 e dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti.
- b) Servizio di verifica del Progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 42 e dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti.

Il servizio di verifica, per ciascun livello di progettazione sopra indicato, dovrà essere svolto in due fasi successive, come *infra* descritte:

- 1. la prima fase (c.d. "verifica in progress");
- 2. la seconda fase (c.d. "verifica finale"), sugli elaborati di Progetto finali, eventualmente revisionati a seguito delle indicazioni formulate in esito alle verifiche in progress eseguite.

Ai sensi dell'articolo 34 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, lo svolgimento dei predetti servizi di verifica è finalizzato ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

Le modalità di svolgimento del Servizio di verifica della progettazione, come meglio dettagliate al successivo articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri, sono stabilite ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 42, co. 5 del Codice dei Contratti e all'allegato I.7 al Codice dei Contratti.

I DATI VERRANNO TRATTATI AL FINE DI SVILUPPARE L'OGGETTO DEL CONTRATTO.

### Dati trattati

- 2.2 [INDICARE IL "TIPO DI DATI PERSONALI", CHE SARANNO OGGETTO DI TRATTAMENTO]
- 2.3 [INDICARE LE "CATEGORIE DI INTERESSATI" DAL TRATTAMENTO]

..... Dati giudiziari

### ART.3 - Esecuzione e Durata

Il presente Accordo di Nomina assume efficacia immediata dalla sottoscrizione del presente Accordo contestualmente al Contratto.

Il trattamento dei Dati personali di cui al precedente punto, avverrà per la durata prevista dal Contratto. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, le disposizioni del presente Accordo avranno efficacia fintanto che siano erogate le prestazioni dedotte nel Contratto e per la durata delle procedure di esportazione/cancellazione dei dati alla cessazione dello stesso, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, e per il tempo necessario per assolvere alle eventuali attività di rendicontazione.

### ART.4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel Contratto, attenendosi esclusivamente alle istruzioni ricevute dal Soggetto Attuatore. Il Responsabile si obbliga ad informare, senza ritardo e secondo buona fede, il Soggetto Attuatore nel caso in cui ritenesse che le istruzioni impartite da quest'ultima si pongano in contrasto e/o violino le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile si obbliga a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore qualsiasi variazione che dovesse rendersi necessaria per l'esecuzione delle operazioni di trattamento oggetto e/o rientranti nell'ambito di applicazione del Contratto.

Il Responsabile, prima di procedere alle operazioni di trattamento, dovrà individuare per iscritto e istruire debitamente tutti i soggetti autorizzati a trattare i dati rientranti nell'ambito di applicazione del presente Accordo, garantendo al contempo che tali soggetti avranno accesso esclusivamente ai dati necessari allo svolgimento delle attività affidate ai medesimi. A tal fine, il Responsabile garantisce espressamente che tutte le persone autorizzate al trattamento sono soggette a un adeguato obbligo legale di riservatezza e/o si sono espressamente impegnate in tal senso. A tal fine, il Responsabile garantisce che:

- i) le persone autorizzate rispettino e applichino le istruzioni impartite dal Soggetto Attuatore ed eseguano le operazioni di trattamento nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- ii) le persone autorizzate eseguano le operazioni di trattamento nel rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate dal Responsabile;
- iii) con specifico riferimento ai trattamenti svolti mediante modalità informatiche e/o automatizzate, provvederà a nominare, in conformità a quanto previsto nel Provvedimento del 27 novembre 2008 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati [doc. web n. 1577499], i soggetti deputati allo

svolgimento delle funzioni di "Amministratore di Sistema", fornendo al Soggetto Attuatore, su richiesta di quest'ultima, l'elenco dei relativi nominativi.

Sarà cura del Responsabile vincolare i soggetti di cui sopra alla riservatezza anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto intrattenuto con il Soggetto Attuatore.

# ART.5 Sub-responsabile

Il Titolare autorizza il responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (subresponsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Reg. EU/2016/679.

## **ART. 6 - MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE**

Il Responsabile, nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR, garantisce di aver adottato tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato in funzione dei rischi associati ai trattamenti di dati personali connessi alle attività dedotte nel Contratto e di impegnarsi altresì ad adottare le eventuali ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, anche in relazione allo stato dell'arte, del progresso e dello sviluppo tecnico e tecnologico in materia.

Il Responsabile dovrà garantire l'applicazione delle Misure tecniche e organizzative sulla base della valutazione dei rischi per l'interessato, effettuata dal Titolare. In particolare, per i trattamenti oggetto del presente Accordo, il Titolare ha preso atto delle misure riportate nell'Allegato/Allegati [INSERIRE NOME DEL FILE DELLE MISURE ALLEGATE E PREVENTIVAMENTE APPROVATE DA il Soggetto Attuatore, per l'Appaltatore.

Qualora il Responsabile, per limiti tecnologici, organizzativi o di altra natura, dovesse ritenere non applicabili le suddette misure, dovrà comunicarlo al Titolare, specificando le relative misure alternative.

Il Responsabile garantisce che le misure di sicurezza adottate sono finalizzate a proteggere, in particolare, l'integrità dei dati, la conservazione e la riservatezza degli stessi, la resilienza dei sistemi in cui questi sono conservati, nonché la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati in caso di incidente fisico o tecnico. In ogni caso, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile devono essere idonee a ridurre al minimo i rischi di: (i) distruzione, perdita intenzionale o accidentale dei dati; (ii) modifica e/o divulgazione non autorizzata dei dati; (iii) accesso non autorizzato ai dati personali degli interessati.

Il Responsabile si impegna a definire idonee procedure atte a documentare e ad aggiornare le misure tecniche ed organizzative adottate per garantire la sicurezza dei trattamenti affidatigli.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Soggetto Attuatore al fine di consentirle l'adempimento degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

### ART. 7- DIRITTI E RICHIESTE DEGLI INTERESSATI

Il Responsabile si obbliga a fornire al Soggetto Attuatore tutta l'assistenza necessaria per consentirle di dare riscontro, senza ritardo e secondo i termini di legge, alle istanze ricevute dagli interessati. A tal fine, qualora il Responsabile ricevesse reclami e/o istanze da parte degli interessati, provvederà a informare il Soggetto Attuatore tempestivamente, e comunque entro e non oltre il termine utile per dare riscontro alla richiesta pervenuta. A seguito del ricevimento delle predette richieste, il Responsabile sarà tenuto ad accertare l'identità del richiedente, anche al fine di verificare la legittimità della richiesta e verificare la completezza delle informazioni da trasmettergli in ossequio all'istanza inoltrata.

Rimane comunque inteso che il Soggetto Attuatore sarà comunque responsabile di fornire un adeguato riscontro alle richieste pervenute dagli interessati, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad eventuali inadempimenti del Responsabile.

# ART.8 Diritti e obblighi del responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR;
- *d)* rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. 2016/679/EU per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Reg. EU/2016/679;
- f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (data breach di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (data breach di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente

il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

### ART.9 Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 Reg. EU/2016/679 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 Reg. EU/2016/679 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 28 Reg. EU/2016/679.

## ART.10 Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del Reg. EU/2016/679 il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- *a)* il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

\*\*\*\*\*

# COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO EU/2016/679

## PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente

- all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
- g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
- i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
- I) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

### **COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE**

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;

- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

### ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;

- b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa ex art. 13 da parte del Titolare;
- *d*) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

### TRATTAMENTO CONSENTITO

- *a)* raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile e previsti nel Contratto deve qui intendersi integralmente richiamato;
- c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.
- Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dal Contratto.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. una copia del presente Accordo dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

## ART.11 - AUDIT

Il Soggetto Attuatore potrà svolgere a proprie spese, direttamente e/o tramite un soggetto incaricato dalla stessa, tutte le attività di audit e/o monitoraggio, incluse eventuali ispezioni presso la sede del Responsabile, necessarie per verificare la correttezza delle operazioni di trattamento eseguite per suo conto. A tal fine, il Responsabile si obbliga a fare tutto quanto in suo potere affinché il Soggetto Attuatore possa condurre le

suddette attività di audit e/o monitoraggio, collaborando e mettendo a disposizione del Titolare ogni documento e/o informazione utile al fine di espletare le medesime attività.

Rimane comunque inteso tra le Parti che eventuali attività di audit e/o di monitoraggio svolte dal Soggetto Attuatore saranno condotte durante il normale orario di svolgimento dell'attività lavorativa e in modo tale da ridurre al minimo l'interruzione dell'attività del Responsabile.

### **ART.12 - RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI**

Qualora il rapporto tra le Parti venisse meno, perdesse efficacia per qualsiasi motivo o le prestazioni dedotte nel Contratto non fossero più erogate, il presente Accordo cesserà automaticamente di avere effetto tra le Parti, senza necessità di alcuna formale comunicazione o revoca.

Rimane comunque inteso che, al cessare degli effetti del presente Accordo, il Responsabile, fatte salve le ipotesi di legge, non sarà più in alcun modo legittimato a trattare dati personali per conto del Soggetto Attuatore. Di conseguenza, ogni ulteriore operazione di trattamento sarà considerata illegittima.

Al termine o in caso di cessazione delle operazioni di trattamento affidate al Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare tutti i dati trattati in esecuzione del Contratto oppure, ove non fosse possibile, provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta dalla normativa applicabile in materia. In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Soggetto Attuatore, previa richiesta, un'apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso il Responsabile, non esiste alcuna copia di dati e/o informazioni di titolarità del Soggetto Attuatore, salvo quelli la cui conservazione sia necessaria ai sensi della normativa nazionale e comunitaria applicabile.

il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione da ultimo menzionata. Tali controlli saranno condotti conformemente a quanto statuito all'art. 6 del presente Accordo.

### ART. 13-TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Il Responsabile si impegna affinché i dati personali vengano trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (di seguito "Paesi Terzi") solo ed esclusivamente qualora siano rispettate le condizioni previste dalla legge per il trasferimento all'estero dei dati personali. Rimane comunque inteso che il Responsabile sarà tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire un'adeguata protezione dei dati trasferiti in Paesi Terzi.

Fatto salvo quanto sopra, nel caso in cui il Responsabile intendesse trasferire i dati in Paesi Terzi, dovrà darne comunicazione al Soggetto Attuatore con un preavviso di almeno 30 giorni, fornendole, al contempo, un'analitica descrizione della base giuridica e delle garanzie adottate per il medesimo trasferimento. A seguito del ricevimento di tale comunicazione, il Soggetto Attuatore, a sua discrezione ed entro ulteriori 30 giorni, potrà ragionevolmente opporsi all'intenzione del Responsabile di trasferire i dati in Paesi Terzi; tale rifiuto, con l'indicazione dei relativi motivi, dovrà essere comunicato per iscritto al Responsabile.

Qualora il Soggetto Attuatore non facesse pervenire al Responsabile alcuna opposizione in merito, quest'ultimo si intenderà comunque autorizzato da parte del Soggetto Attuatore.

### ART.14 - VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile dovrà rendere immediatamente edotta il Soggetto Attuatore in caso di ispezioni e/o eventuali misure adottate nei suoi confronti da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o di altra Autorità competente in materia, nonché in caso di qualsivoglia violazione della normativa in materia di protezione dei dati.

Il Responsabile si obbliga a coadiuvare il Soggetto Attuatore relativamente alle procedure dinnanzi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ad altra Autorità di controllo e all'Autorità Giudiziaria in relazione ai trattamenti di sua competenza.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Soggetto Attuatore nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati con specifico riferimento ad eventuali violazioni dei dati personali degli interessati. A tal fine, il Responsabile sarà tenuto ad assicurare un elevato livello di sicurezza e di protezione dei dati e a coadiuvare il Titolare a comunicare, senza ritardo, all'interessato la violazione dei suoi dati personali qualora quest'ultima dovesse presentare un rischio elevato per i suoi diritti e per le sue libertà.

Qualora il Responsabile, durante l'esecuzione delle attività affidategli tramite il Contratto, riscontrasse una violazione dei dati personali degli interessati, sarà tenuto a darne immediatamente comunicazione al Soggetto Attuatore. Tale comunicazione, finalizzata a consentire al Soggetto Attuatore di notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali entro e non oltre 72 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione, dovrà almeno:

- descrivere la natura della violazione
- le categorie e il numero approssimativo degli interessati coinvolti;
- la classificazione e la natura dei dati coinvolti;
- la tipologia dei trattamenti effettuati;
- le probabili conseguenze della violazione;
- le misure adottate o da adottare per porre rimedio alla violazione o per ridurre i possibili effetti negativi.

Per le finalità di cui sopra, il Responsabile si impegna a dotarsi di una specifica procedura finalizzata a gestire le violazioni dei dati personali che siano coerenti con le procedure adottate dal Soggetto Attuatore e secondo le indicazioni provenienti al riguardo dalle Autorità competenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile non è autorizzato a notificare eventuali violazioni dei dati all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali senza la preventiva comunicazione scritta del Soggetto Attuatore, salvo che la violazione sia di un'entità tale da generargli ingenti danni.

### ART.15 Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 Reg. EU/2016/679, se il Responsabile del trattamento viola il Reg. 2016/679/EU, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28 c. 10 GDPR.

## ART.16 - RESPONSABILITÀ

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 Reg. 2016/679/EU egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

Le responsabilità connesse all'esecuzione del presente Accordo sono regolate dall'art. 82 del GDPR. In ogni caso, sono fatte comunque salve, in quanto compatibili, le disposizioni convenute tra le Parti relative ad eventuali responsabilità, risarcimenti e/o penali contenute nel Contratto.

Le Parti convengono espressamente che il Responsabile si impegna a tenere indenne e manlevata il Soggetto Attuatore da qualsiasi danno, costo, spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che quest'ultima dovesse patire in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo da parte del Responsabile, dai suoi Subresponsabili o dai suoi agenti, dipendenti, collaboratori, nonché di ogni altro soggetto incaricato di eseguire le prestazioni indicate nell'Accordo.

### **ART.17 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano a inoltrare ogni comunicazione che dovesse rendersi necessaria ai riferimenti indicati nel Contratto o a quelli diversi che verranno eventualmente comunicati.

Nel corso della vigenza del presente Accordo, le Parti si obbligano a comunicare per iscritto e tempestivamente ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In caso di mancata comunicazione di dette variazioni, tutte le comunicazioni e/o notificazioni eseguite presso i recapiti sopra indicati avranno piena validità ed efficacia.

#### **ART.18 – PRIVACY E RISERVATEZZA**

Le Parti si impegnano, per sé e per il proprio personale, a mantenere segrete le informazioni relative e/o correlate al presente Accordo, nonché a fare tutto quanto sia in loro potere per evitare che eventuali terzi entrino in possesso delle medesime.

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa le modalità di trattamento, le finalità e le categorie di destinatari a cui verranno comunicati i dati in esecuzione del presente Contratto.

Nel rispetto di quanto sopra, il Responsabile prende atto che i suoi dati personali, anche riferiti ai suoi dipendenti e collaboratori, saranno trattati e comunicati a terzi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali e di legge, nonché nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

## ART.19 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia concernente la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente Accordo o ad esso comunque collegate, sarà competente in via esclusiva il Foro convenuto nel Contratto, conformemente a quanto ivi pattuito.

Nell'ipotesi in cui le parti non abbiano eletto alcun foro competente all'interno del Contratto, per ogni controversia concernente la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente Accordo, o ad esso comunque collegate, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **ART.20 - DISPOSIZIONI FINALI**

Le Parti convengono espressamente che il presente Accordo non darà luogo ad alcun specifico compenso, indennità e/o rimborso diverso e/o ulteriore rispetto a quelli previsti nel Contratto.

Le Parti riconoscono e confermano che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa individuale e che le stesse hanno negoziato integralmente e specificamente il contenuto delle singole clausole dello stesso.

Il presente Accordo sostituisce ogni accordo, contratto, intesa, negoziazione scritta od orale intervenuta in precedenza tra le Parti e concernente l'oggetto dello stesso. In caso di contrasto tra le clausole in materia di trattamento dei dati contenute nel Contratto e nel presente Accordo, preverranno quelle contenute in quest'ultimo.

Qualsiasi modifica all'Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto firmato dalla Parte nei cui confronti essa è invocata.

Ai sensi dell'art. 1419 del codice civile italiano, l'eventuale dichiarazione di nullità e/o invalidità, parziale o totale, di una delle clausole dell'Accordo non inficerà la validità dello stesso nella sua interezza. Pertanto dovranno considerarsi comunque vincolanti le clausole non affette da nullità e/o invalidità.

L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti o comunque connessi al presente Accordo.

Gli oneri e le spese fiscali del presente Accordo, nonché le spese relative allo stesso saranno ugualmente ripartite tra le Parti.

Per tutto quanto non contemplato dal presente Accordo, le Parti rinviano alle disposizioni di legge e, in particolare, alle norme del codice civile italiano e alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali nazionali ed europee.

Roma,

Il presente Accordo è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo
--------------

il Soggetto Attuatore (Il Titolare)

[INDICARE IL NOME DELL'APPALTATORE] (Il Responsabile)

All.: Documento delle misure tecniche e organizzative dell'Appaltatore [ALLEGARE MISURE TECNICO ORGANIZZATIVE ADOTTATE DALL'APPALTATORE E PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE DAI Soggetto Attuatore]